

We prepare for **Cambridge** English Qualifications



I.I.S.S. Ettore Majorana

Genzano di Lucania

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane
Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura
e lo Sviluppo Rurale




Via Generale Pennella s.n.c. 85013 Genzano di Lucania (PZ) - Tel.: 0971774136
C.F. 96081310763 - C. M. PZIS029003 - Email: pziso29003@istruzione.it
pziso29003@pec.istruzione.it - www.majoranagenzano.edu.it
Codice univoco: UFRHEP





PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE



INDICE	Pag.2
PREMESSA	Pag.3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pag.3
CRITERI E STRUMENTI	Pag.4
VALUTAZIONE DEL PROFITTO	Pag.5
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	Pag.5
FASI DELLA VALUTAZIONE	Pag.6
STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE	Pag.7
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI	Pag.7
INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI	Pag.8
VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	Pag.9
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE	Pag.9
TEMPI E MODALITÀ DEI COLLOQUI CON LE FAMIGLIE	Pag.9
FREQUENZA DELLE LEZIONI AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO	Pag.10
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA	Pag.12
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO	Pag.12
CRITERI E INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA VOTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INSUFFICIENTE	Pag.13
CREDITO SCOLASTICO	Pag.14
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO	Pag.14
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO IN SEDE DI SCRITINIO FINALE (GIUGNO)	Pag.15
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO IN SEDE DI SCRITINIO DIFFERITO (SETTEMBRE)	Pag.15
CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER CANDIDATI INTERNI	Pag.14
CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER CANDIDATI ESTERNI	Pag.17
CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	Pag.18
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO	Pag.19
MODALITÀ DI RIORIENTAMENTO	Pag.19
MODALITÀ DI RIORIENTAMENTO CLASSI PRIME	Pag.20
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	Pag.20
INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, BES, DSA	Pag.20
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN PCTO	Pag.22
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	Pag.23

PREMESSA

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente (nella sua dimensione sia individuale che collegiale) nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La scuola non è un luogo in cui apprendere nozioni, ma un laboratorio dell'apprendimento che trasmette ai ragazzi gli strumenti con cui leggere e interpretare il mondo e con cui imparare ad affrontarlo.

La valutazione è una parte importante del percorso didattico e non è unicamente selettiva ma informa sul progresso dell'apprendimento e sull'iter della formazione regolandone l'evoluzione. Si tratta, infatti, del momento in cui, con criteri sistematici, i docenti valutano la performance dei discenti ma anche, di conseguenza, l'efficacia del loro stesso insegnamento, nonché la qualità dell'offerta formativa della scuola.

Come funzione diagnostica, la valutazione, consentendo al docente di possedere un quadro di informazioni su ciascun allievo tale da permettergli di migliorare gli stili di insegnamento e le modalità concrete di proporre i percorsi di apprendimento, offre la possibilità di individuare, per ciascun allievo, i punti di forza e di debolezza delle capacità possedute e di intervenire poi adeguatamente e tempestivamente in termini didattici.

La valutazione, pertanto, riguarda sia l'apprendimento che il comportamento e il rendimento scolastico; essa deve tener conto delle potenzialità degli alunni, deve favorire processi di autovalutazione, di miglioramento e di apprendimento permanente.

L'I.I.S.S. Majorana si impegna nel caratterizzare la valutazione come uno strumento utile ad accrescere la consapevolezza dell'esperienza di apprendimento, integrando così momento formativo e momento valutativo.

Nella valutazione bisogna far proprio l'assunto in base al quale si deve verificare non solo *ciò che uno studente sa* ma anche *ciò che sa fare in base a ciò che sa*, esigenza, questa, fondata su una prestazione reale dell'apprendimento, che diventa *competenza*. Una "valutazione autentica" si fonda perciò sulla convinzione che l'apprendimento scolastico non si dimostri con l'accumulo di nozioni ma con la capacità di generalizzare, di trasferire la conoscenza utilizzandola in contesti reali.

L'I.I. S.S. Majorana rivolge una grande attenzione ai processi valutativi, affinché tra l'azione didattica e le pratiche valutative ci sia interazione, e solo attraverso questa interazione si produce una crescita delle conoscenze degli allievi e una motivazione all'apprendimento. Attraverso l'adozione dei presenti criteri di valutazione il Collegio dei docenti vuole sottolineare l'importanza della qualità dell'insegnamento-apprendimento, dell'adeguamento dell'insegnamento ai diversi bisogni degli studenti e della necessità di stimolare la capacità di "imparare ad imparare" al fine di definire un'ampia serie di indicatori e di "misuratori" dei risultati che aiutino a valutare meglio i processi adottati in una prospettiva di miglioramento dei risultati scolastici degli studenti.

L'obiettivo si sposta dall'accertamento dei livelli di conoscenza alla verifica dei livelli di competenza, intesi come livelli minimi essenziali uguali per tutti gli studenti, che diventano protagonisti consapevoli del processo valutativo pensato per loro.

Nello specifico il Collegio dei docenti intende dare ai presenti criteri di valutazione il valore di processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. Tali criteri, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La valutazione nel secondo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
- DPR dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;

- Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- Legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
- Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
- Ordinanza Ministeriale n. 92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;
- art. 4 del DPR n. 122/2009 recante norme sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
- Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- Dlgs 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- O.M. n 134/2000, art. 2 "I collegi dei docenti, cui compete di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, **le modalità e i criteri di valutazione degli alunni**, deliberano, ai fini della scansione periodica della valutazione degli stessi, sulla suddivisione del periodo delle lezioni [...]";
- Decreto Ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022. Decreto recante i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti professionali.

CRITERI E STRUMENTI

Il Collegio dei docenti individua gli obiettivi di apprendimento e le competenze oggetto di certificazione nel biennio dell'obbligo, nel secondo biennio e nel quinto anno sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. Oltre agli obiettivi disciplinari legati alle programmazioni dei Dipartimenti, sono oggetto di valutazione anche tutte le attività inserite nel PTOF di Istituto.

I Consigli di classe, in sede di elaborazione della Programmazione Annuale del Consiglio di Classe (a cura del Coordinatore), individuano le specifiche attività formative che saranno oggetto di valutazione. Le competenze maturate nei PCTO sono considerate nella valutazione ai fini del superamento dell'anno scolastico e dell'ammissione agli Esami di Stato.

Il comportamento viene valutato tenendo conto di indicatori e descrittori condivisi a livello collegiale. Essi sono basati sulle competenze chiave di cittadinanza e concorrono, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente.

Le competenze di educazione civica si riferiscono alle aree trasversali del progetto formativo elaborato nelle Unità di Apprendimento (UDA).

Dal momento che *ogni alunno ha diritto ad una **valutazione trasparente e tempestiva*** (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 – art. 1 comma 2) è necessario che:

- i criteri di attribuzione del voto debbano essere illustrati agli studenti;
- i contenuti, i tempi, gli obiettivi e le modalità debbano essere dichiarati;
- le consegne debbano essere chiare ed esplicite;
- la valutazione deve essere comunicata agli studenti in tempo reale e le verifiche scritte devono essere visionate dagli studenti entro i 15 giorni dalla produzione.

Le verifiche delle conoscenze e delle competenze acquisite vengono effettuate in non meno di 2 verifiche scritte a quadrimestre (per le discipline che prevedono il voto scritto) e non meno di 2 verifiche orali per ogni quadrimestre, come da delibera del Collegio Docenti del 30.11.23..

Le discipline orali possono utilizzare anche verifiche scritte, che concorrono, utilmente alle prove orali, comunque da effettuare, alla definizione della valutazione intermedia e finale, delibera del Collegio Docenti del 30.11.23.

Le tipologie delle prove di verifica sono espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.

Allegato n.1 (Modalità della programmazione didattico-educativa)

VALUTAZIONE DEL PROFITTO

La valutazione accompagna la programmazione didattica nell'arco di tutto il suo sviluppo.

Essa, infatti, è presente:

nella fase iniziale come valutazione diagnostica (attraverso prove di verifica d'ingresso somministrate per classi parallele) che:

- definisce il livello di partenza sulle competenze ed abilità già in possesso dell'alunno per avviare il processo formativo del singolo allievo e della classe;
- definisce il percorso didattico più utile all'interno di ogni area disciplinare o di ogni Consiglio di Classe;

nella fase intermedia come valutazione formativa che:

- indica il grado di assimilazione delle conoscenze;
- registra il ritmo dell'apprendimento;
- individua le lacune e gli ostacoli del percorso didattico;
- permette di apportare le dovute modifiche al programma di insegnamento mediante l'uso di tutti gli strumenti di verifica che l'insegnante riterrà opportuni e idonei;

nella fase finale come valutazione sommativa (attraverso la somministrazione di prove di verifica per classi parallele) che:

- evidenzia gli effettivi risultati conseguiti dallo studente;
- esprime un giudizio complessivo sulla qualità delle conoscenze, competenze ed abilità.

La valutazione risponde, oltre che ai criteri di validità, di affidabilità, di oggettività, anche ai criteri di:

- trasparenza (i criteri devono essere chiari ed espliciti, tanto per gli insegnanti quanto per gli studenti);
- omogeneità (i criteri devono essere concordati fra tutti gli insegnanti della stessa materia per classi parallele, in sede di dipartimenti, programmati all'inizio di ogni anno scolastico).

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico, espressi in termini di conoscenze, competenze, abilità, terrà conto della situazione di partenza di ciascun alunno e sarà effettuata in coerenza con gli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa e rispondenti al PECUP e del successo formativo di ciascun alunno e di tutti gli alunni.

I Dipartimenti definiscono griglie comuni e rubriche valutative condivise per la correzione e la valutazione delle prove scritte e orali di carattere disciplinare.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Il Consiglio di Classe individua gli elementi della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono i seguenti:

- le conoscenze e le abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;
- il comportamento, cioè la relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente;
- le competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e

dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell'articolo 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni.

Affinché la valutazione dell'apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni:

- informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e dell'obiettivo di tale prova;
- illustrare preventivamente allo studente la griglia/rubrica di valutazione, affinché conosca gli obiettivi e i criteri di valutazione;
- avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti;
- stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;
- usare le prove, dopo la correzione, come strumento di miglioramento e autovalutazione;
- esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;
- esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali;
- consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale alla crescita dell'apprendimento e pertanto entro massimo quindici (15) giorni dalla somministrazione della prova.

FASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione iniziale o diagnostica

Nel mese di settembre si prevedono prove diagnostiche comuni e per classi parallele nelle Prime e nelle Terze e in tutte le classi in cui i docenti ravvisassero la necessità di verificare le conoscenze e le competenze raggiunte.

I dipartimenti disciplinari predispongono le prove diagnostiche volte a valutare le competenze, le conoscenze disciplinari e le abilità degli alunni. Tali prove serviranno per individuare il livello di partenza degli alunni. Le risultanze delle prove, che prevedono la distinzione in quattro fasce di livello (non raggiunto, base, intermedio e avanzato), saranno utilizzate non per valutare il profitto, ma per accertare competenze e abilità, per rilevare prerequisiti, al fine di predisporre una didattica volta alla riduzione della varianza tra gli studenti.

Il consiglio di classe e i singoli docenti, sulla base dell'accertamento effettuato, elaborano la programmazione di classe e il piano di lavoro individuale.

Il primo mese di scuola è dedicato all'attività di recupero e potenziamento delle conoscenze, capacità, competenze, prerequisiti per costruire il nuovo percorso formativo, come da delibera del Collegio Docenti e da PTOF.

La valutazione in itinere o formativa

È finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento accertando la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adeguando la programmazione, progettando azioni di recupero o di potenziamento secondo modalità organizzate dall'Istituto, modificando tempi e modalità, informando tempestivamente l'alunno circa il suo progresso e orientandone gli impegni. Essa favorisce anche l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare azioni correttive all'azione didattica o predisporre gli interventi di recupero/potenziamento.

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione deliberati e concordati nella programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi del curriculum e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.

La valutazione finale o sommativa

Rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un unico voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale). È necessario tenere distinta l'azione di verifica periodica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione quadrimestrale e finale. Quest'ultima, a partire dagli esiti

formativi registrati, tiene in considerazione i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

Viene effettuata tramite un voto unico con riferimento ai criteri di:

- acquisizione dei contenuti (conoscenza e comprensione);
- applicazione;
- rielaborazione (analisi, sintesi, valutazione);
- capacità espositive.

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

Tutti i docenti, per ogni disciplina e per ogni tipo di verifica (scritta, orale, pratica), adottano griglie di valutazione concordate in seno ai Dipartimenti.

Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi del curriculum e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.

Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:

- **Conoscenze:** l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
- **Abilità:** l'applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (in riferimento all'uso di metodi, materiali, strumenti).
- **Competenze:** la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell'elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione culturale.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:

- prove non strutturate (stimolo aperto, risposta aperta): le risposte non sono univoche e non sono predeterminabili (verifica orale, ossia l'interrogazione, e verifica scritta, ossia analisi del testo, analisi e produzione di testo argomentativo, riflessione su tematiche di attualità, secondo le tipologie dell'Esame di Stato);
- prove strutturate oggettive (stimolo chiuso, risposta chiusa): le risposte sono univoche e predeterminabili. In questo genere di verifiche le prestazioni possono essere misurate con precisione (quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento);
- prove semi strutturate (stimolo chiuso, risposta aperta, modello Invalsi o Ocse Pisa): le risposte non sono univoche ma sono in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Le tipologie, con alcune eccezioni, sono le stesse delle prove non strutturate.
- prove bi o multidisciplinari per le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio (tipologia esame di Stato); esercitazioni pratiche;
- compiti autentici e compiti di realtà: la valutazione viene estesa a nuove situazioni problema che possono essere svolti negli ambienti didattici o durante la didattica decentrata, compiti autentici che pur "contestualizzati" nell'ambito operativo sperimentato, abbiano caratteristiche di rielaborazione e non di riproduzione (UDA);
- attività pratiche e laboratoriali (soprattutto per le classi dell'indirizzo IPSASR);
- valutazione esterna obbligatoria a cura del servizio nazionale (INVALSI) per le classi II e V di scuola secondaria di II grado. La partecipazione alla rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti, come previsto dall'art. 12, del DPR del 15 marzo 2010, n. 89 e D.lgs 62/2017, rientra, anche ai sensi dell'art. 51 c. 2 della legge 35/2012, nell'attività ordinaria d'Istituto. In tal modo, la scuola potrà ottenere informazioni sugli apprendimenti distinti per ciascuna classe e comparabili con la situazione del sistema nel suo complesso. I risultati delle prove costituiscono, insieme agli altri elementi conoscitivi della scuola, la base per l'attuazione di processi di autovalutazione e di azioni di miglioramento;

- Il Collegio Docenti, nella seduta del 30.11.23 ha deliberato per l'a. s. 2023-24, circa la valutazione degli apprendimenti degli studenti, quanto segue:
 - ✓ Le prove di verifiche scritte/pratiche/grafiche ed orali devono essere almeno due (2 scritte/pratiche e due 2 orali) a quadrimestre.
 - ✓ Le prove di verifica scritta devono essere sempre corredate da griglia di valutazione, deliberata dai Dipartimenti, per ciascun alunno,
 - ✓ Qualora un alunno risultasse assente nel giorno fissato per una verifica scritta o pratica, lo stesso dovrà recuperare la prova, senza preavviso, con consegna uguale o differente dalla prova somministrata, a discrezione del docente, nel rispetto, però, dei parametri di base.
 - ✓ Nel caso di insegnamenti ad una prova orale, il voto potrà essere anche espressione di una verifica: scritta, strutturata e non strutturata, grafica ecc., purché la valutazione finale della materia non si basi solo ed esclusivamente su prove di verifica scritta (se la materia è orale), le quali potranno e dovranno essere utilizzate a completamento di quelle orali ma non dovranno sostituirle e che gli allievi sappiano che la materia insegnata (orale) potrà prevedere delle verifiche scritte. Pertanto non potrà essere consentito utilizzare le prove scritte in via esclusiva.
 - ✓ La consegna del foglio in bianco, in una verifica scritta, viene valutata con il voto più basso previsto: insufficienza gravissima (3).
 - ✓ Se un alunno si dichiara impreparato, il docente lo chiama in ogni caso a conferire e mette un voto alle risposte sbagliate o alle non risposte. L'assegnazione dell'"impreparato" dev'essere, comunque, "spiegata" nel suo valore sul R.E. ed è competenza del docente attribuire il giusto "peso" nel processo valutativo dell'allievo. Ciò, tuttavia, non diventa una classificazione negativa definitiva in quanto il docente ha il diritto e il dovere di sottoporre lo studente a prove suppletive.
 - ✓ L'utilizzo dei segni "+ " e del "-" e del segno "1/2" dopo il voto numerico per la valutazione delle singole prove (scritte e orali) è, in linea di principio, ammissibile durante l'anno, a condizione che il docente si attenga comunque all'obbligo della proposta del voto intero all'atto dello scrutinio intermedio e finale.
 - ✓ Nella valutazione delle verifiche orali e scritte sono utilizzati tutti i valori della scala numerica, fermo restando che, nello scrutinio intermedio e finale, l'insufficienza gravissima è attribuita con il valore numerico di 3, l'insufficienza grave è attribuita con il valore numerico di 4.

Allegati n.2 (Griglie di valutazione per scritti e orale per ogni disciplina)

INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Le attività di recupero, integrazione e approfondimento sono programmate dal Collegio dei docenti e realizzate con il personale docente, assegnatario di ore di potenziamento, come da decreto agli atti ufficiali della scuola, con la programmazione di corsi, ricorrendo alle risorse del FIS, o con progetti finanziati dal MIM. Esse si fondano sull'individuazione, da parte dei Dipartimenti, dei nuclei fondanti delle discipline, delle competenze chiave e delle metodologie più adatte al recupero dei contenuti.

I momenti di programmazione delle attività si situano in alcuni momenti topici: all'inizio dell'anno per le attività di primo sostegno agli studenti in difficoltà; durante l'intero a. s. per attività di recupero in itinere; al termine del primo quadrimestre per programmazione corsi di recupero; al termine dell'anno scolastico per quegli studenti che hanno fatto registrare delle insufficienze.

Al termine dell'anno scolastico i Dipartimenti disciplinari definiscono e rendono noti (per la condivisione da parte dei docenti della classe, degli studenti e delle famiglie, dei docenti impegnati nei corsi di recupero) i contenuti essenziali e le competenze fondanti, che saranno sviluppati nei corsi di recupero e saranno oggetto della prova d'esame per il recupero del debito.

L'attività di recupero si avvale di strumenti diversi, usati in maniera flessibile, a seconda dei periodi dell'anno e delle considerazioni didattico-pedagogiche effettuate dal Collegio docenti.

L'I.I.S.S. Majorana, al fine di armonizzare i livelli di apprendimento e di colmare le disuguaglianze, applica le seguenti strategie per il recupero:

- interventi di recupero in itinere con eventuale articolazione flessibile dell'orario e dell'organico dell'autonomia;
- interventi di recupero dopo la fine del I quadrimestre anche su piattaforma Teams di Microsoft 365;
- percorsi didattici differenziati all' interno del gruppo classe, nel rispetto dei ritmi e stili di apprendimento
- attività didattiche laboratoriali;
- attività disciplinari per piccoli gruppi o per classi parallele;
- cori di recupero estivi per le sospensioni del giudizio.

Allegato n.3 (Programmazione attività di recupero/potenziamento)

LA VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Sulla base delle indicazioni ministeriali relative al supporto all'eccellenza e alla programmazione individualizzata per un percorso formativo e orientativo, adeguato a sviluppare le potenzialità dello studente, il Collegio dei docenti ha deliberato la promozione di iniziative interne e l'adesione a iniziative esterne, progetti PNRR, PLS... conformi agli obiettivi didattici ed educativi contenuti nel PTOF.

Tali iniziative prevedono la partecipazione a Olimpiadi, concorsi, certificazioni, gare, progetti, attività di consolidamento e approfondimento di tipo tecnico-scientifico (anche in collaborazione con docenti universitari e/o finalizzate alla partecipazione a gare nazionali e internazionali), artistico (teatro, musica,) linguistico (certificazioni internazionali), un training specifico per l'Esame di Stato, specialmente nelle discipline di indirizzo Scienze, Fisica, Matematica e in vista delle prove INVALSI; partecipazione ai corsi di preparazione per i test d'ingresso alla facoltà di medicina e alle professioni sanitarie.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE

I risultati delle verifiche (scritte, orali, pratiche) vanno comunicati agli alunni, in ottemperanza all'art. 22 della legge 241/90 (accesso ai documenti amministrativi anche parziali e interni) e al Regolamento sulla Valutazione n. 122/09. Le famiglie assumono informazione riguardo ai livelli di apprendimento e di maturazione raggiunti dai loro figli nei colloqui individuali con i docenti durante l'ora di ricevimento, nei colloqui collegiali e tramite il registro elettronico Argo Didup dove i docenti registrano tutte le valutazioni e le annotazioni, per consultare il quale gli studenti e le famiglie hanno credenziali fornite dalla scuola.

Tramite la piattaforma di Argo Didup sarà possibile visualizzare, oltre che le valutazioni formative e sommative, anche le assenze, i ritardi effettuati dagli alunni, le note generiche e quelle disciplinari. Al fine di definire criteri omogenei per la registrazione dei risultati delle prove di verifica, si stabilisce che i risultati delle prove orali dovranno essere registrati contestualmente al termine dell'interrogazione o nell'arco delle ventiquattro ore e, comunque riferiti all'alunno al termine della verifica; i risultati dei compiti scritti e delle prove pratiche dovranno essere registrati entro quindici giorni dallo svolgimento della prova.

Il coordinatore di classe esercita una funzione tutoriale con la famiglia e con la classe monitorando le assenze e i ritardi dello studente e il suo andamento didattico-disciplinare, intercettando tempestivamente eventuali problematiche e indicando all'alunno e alla famiglia le alternative da intraprendere per realizzare il successo scolastico e formativo.

TEMPI E MODALITÀ DEI COLLOQUI CON LA FAMIGLIA

Le famiglie hanno la possibilità di interagire con i docenti attraverso:

- due colloqui collegiali con tutto il Consiglio di classe, nei mesi di dicembre e aprile;
- un ulteriore colloquio alla fine del primo quadrimestre, nel mese di febbraio, esclusivamente con il coordinatore di classe per le valutazioni del I quadrimestre;

- colloqui con i singoli docenti durante l'ora di ricevimento, previa prenotazione sul sito ArgoDidup o telefono;
- colloqui con il Dirigente per informative generiche.

FREQUENZA DELLE LEZIONI AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Riferimenti normativi:

- Regolamento 122/2009
- D. l. n. 59/2004
- CM n. 20 del 04/03/2011

Le disposizioni contenute nel Regolamento 122/2009 per la valutazione degli alunni indicano la condizione che è necessario rispettare ai fini della validità dell'anno scolastico. Esse, tuttavia, pongono chiaramente l'accento sulla assiduità della presenza degli studenti alle lezioni, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

L'art. 14, comma 7 del rubricato Regolamento prevede esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Di seguito si riporta il monte ore annuale previsto per le varie classi con indicazione del limite massimo di ore consentito:

LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE

CLASSI	ORE SETTIMANALI DI LEZIONE	ORE ANNUALI DI LEZIONE	NUM. MASSIMO ORE DI ASSENZA
PRIMA	28	924*	231 (198*)
SECONDA	28	924*	231 (198*)
TERZA	30	990*	247 (214*)
QUARTA	30	990*	247 (214*)
QUINTA	30	990*	247 (214*)

IPSASR

CLASSI	ORE SETTIMANALI DI LEZIONE	ORE ANNUALI DI LEZIONE	NUM. MASSIMO ORE DI ASSENZA
PRIMA	32	1056*	264 (231*)

SECONDA	32	1056*	264 (231*)
TERZA	32	1056*	264 (231*)
QUARTA	32	1056*	264 (231*)
QUINTA	32	1056*	264 (231*)

*** Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica il monte ore annuale è decurtato di 33h.**

Rientrano nel computo delle ore di assenza:

- gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate;
- le assenze per motivi familiari o personali non gravi (anche se giustificate);
- le assenze collettive e/o non giustificate.

Deroghe

L'articolo 14, comma 7 del Regolamento prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.*

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

In ragione di quanto suddetto, l'I.I.S.S. Majorana stabilisce le seguenti motivate deroghe al suddetto limite:

- assenze dovute a patologie che impediscano la frequenza scolastica certificata da un medico specialista;
- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico specialista attestante la gravità della patologia;
- visite ospedaliere specialistiche debitamente documentate;
- donazioni di sangue;
- motivi di famiglia o personali certificati;
- partecipazioni a concorsi;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gravi patologie;
- motivi di salute di un familiare stretto testati da certificato medico;
- lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche di livello regionale e/o nazionale organizzate da federazioni riconosciute dal Coni.

Le deroghe previste non si applicano nei casi in cui, per effetto direttamente riconducibile alle assenze effettuate, il Consiglio di Classe competente non sia in possesso degli elementi minimi necessari per procedere all'attribuzione della valutazione conclusiva. La frequenza di corsi all'estero è completamente riconosciuta ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Sarà, dunque, compito del consiglio di classe (attraverso controlli effettuati periodicamente dal coordinatore di classe) verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni di cui alla CM n. 20 del 04/03/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n.122. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento dell'Educazione civica. In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal l'intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'Educazione civica e affrontate durante l'attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curriculum dedicata all'Educazione civica. La valutazione dell'insegnamento di Educazione civica fa riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel curriculum di Istituto. A partire dall'anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell'istruzione. Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

Trattandosi di un insegnamento trasversale, la valutazione fa riferimento principalmente al processo globale di apprendimento tenendo come costante riferimento le competenze in chiave di cittadinanza europee e le competenze trasversali per l'Educazione civica. Obiettivo dell'insegnamento dell'Educazione civica è quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile, modificando l'atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendone le conoscenze ma soprattutto le competenze nella consapevolezza che solo un cittadino "competente" può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza.

Allegato n. 4 (Griglia di valutazione di educazione civica)

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

Riferimenti normativi:

- *D.P.R. n. 235/2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;*
- *Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 – prot. n. 3602/PO;*
- *L. n. 169 del 30 ottobre 2008 (Conversione in legge del D.L. n. 137/2008);*

- *D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 – Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento;*
- *C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009 – Valutazione degli apprendimenti e del comportamento;*
- *Circolare Ministeriale 7 maggio 2009, n. 46 Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado;*
- *D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;*
- *Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, art. 4*

La valutazione del comportamento degli studenti, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, e durante la partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dall'istituzione scolastica anche fuori della propria sede (viaggi di istruzione, uscite didattiche, stage, PCTO), concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione o di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico.

Il Consiglio di Classe, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto di comportamento, tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno oltre che il rispetto da parte sua del Regolamento di Istituto e degli obblighi derivanti dal Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il Collegio dei Docenti stabilisce i seguenti parametri per l'attribuzione del voto di condotta:

- impegno;
- interesse e partecipazione;
- frequenza;
- senso di responsabilità e collaborazione.

CRITERI ED INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA VOTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INSUFFICIENTE

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie dello Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 e al Regolamento di istituto.

L'attribuzione di una votazione insufficiente vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari contemplate nel Regolamento d'Istituto o che successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, la scuola cura con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

Allegato n.5 (Griglia di valutazione del voto di comportamento)

CREDITO SCOLASTICO

L'art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni stabiliscono i criteri generali per l'attribuzione, in ciascun anno del triennio conclusivo del corso degli studi, del punteggio che andrà a costituire il credito scolastico. Il punteggio del credito scolastico va stabilito con riguardo al profitto (M= media dei voti per individuare la banda di oscillazione).

Viene attribuita la banda di oscillazione più alta a chi ha conseguito la media dei voti uguale o maggiore allo 0,50 (alla metà dell'intero).

L'art. 15 del D.Lgs. 62/2017 ha modificato l'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, come riportato di seguito:

- In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
- Con la tabella di cui all'allegato A del decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.
- Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari (Art. 14, c. 2 del D.Lgs. 62/2017). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono, altresì, l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il già menzionato anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'Esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il secondo biennio e l'ultimo anno di corso (classi terze, quarte e quinte) della scuola secondaria di II grado e che concorre a determinare il voto finale dell'Esame di Stato del Secondo Ciclo di Istruzione. Nell'attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli studenti regolarmente frequentanti il 3°, 4° e 5° anno.

Con la tabella di cui all'allegato A del D. l. n. 62 del 13 aprile 2017 (sotto riportata) è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso nel secondo biennio e nel quinto anno, e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Ogni fascia prevede l'assegnazione di due valori possibili (uno più alto ed uno più basso).

Se la media dei voti risulta uguale o superiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza. Se la media dei voti è inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza.

Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 40 (quaranta). Le Ordinanze Ministeriali, che disciplinano lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo di Istruzione, contengono le tabelle di attribuzione dei crediti in sede di ammissione all'Esame di Stato.

Il credito scolastico, così com'è illustrato dalla tabella, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico:

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

L'attribuzione del punteggio minimo o massimo di ciascuna fascia spetta al Consiglio di Classe, che tiene conto della media dei voti, integrata dai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE (giugno)

Il Collegio dei docenti dell'IIS "E. Majorana", in data 28/09/2023 con Delibera n. 26, ai sensi di quanto disposto dal DPR 323/98, DM n. 49/2000, DM n. 42/2007, Dlgs 62/2017 ed smi ha deliberato quanto sotto riportato in materia di attribuzione del credito scolastico.

I criteri di attribuzione del credito in sede di scrutinio finale sono i seguenti:

- se lo studente riporta una media dei voti uguale o superiore al decimale ($= ; >$) **0,50** viene attribuito il punteggio più alto della banda di appartenenza del credito;
- se lo studente riporta una media dei voti inferiore al decimale ($<$) **0,50** si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza del credito.

Le attività complementari e le esperienze formative, come anche l'esperienza formativa di PCTO, svolte dagli studenti all'interno della programmazione del Consiglio di classe e della programmazione disciplinare, sono valutate dal docente delle materie di indirizzo e indicate espressamente dal Consiglio di classe, nonché prese in considerazione nella valutazione del comportamento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO IN SEDE DI SCRUTINIO DIFFERITO (settembre)

I criteri di attribuzione del credito in sede di scrutinio differito sono i seguenti (Delibera n. 26 del Collegio Docenti del 28/09/23):

Relativamente al credito (dal terzo anno), il Consiglio di Classe, in presenza di ammissione a maggioranza o di debito, anche colmato, attribuirà il punteggio minimo della fascia di appartenenza del credito, previsto nella relativa banda di oscillazione della TABELLA A (allegata al D. Lgs. 62/2017).

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER CANDIDATI INTERNI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

- gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso;
- a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017.

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.

È ammesso all'Esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 7512; anche il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 e dall'art. 13, c. 4 del D.Lgs. 62/2017;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
- svolgimento dell'attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di PCTO necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'art. 4, comma 11, dello Statuto. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti:

- nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il

competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;

- nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Testo unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER CANDIDATI ESTERNI

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all'articolo 5.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:

- compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005;
- hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2023.

Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), e intendono partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2023.

L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in mancanza del requisito di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle attività assimilabili ai PCTO. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.

Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso di nuovo ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Gli esami preliminari consistono in prove idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di

corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, nonché da Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato previo superamento dell'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali. L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale commissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Si considerano ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno frequentato i $\frac{3}{4}$ (o 25%) delle ore previste dal piano di studi, salvo deroghe, e che abbiano conseguito una valutazione di 6/10 in tutte le discipline compreso il voto di comportamento. L'ammissione alla classe successiva viene espressa dal CdC all'unanimità o a maggioranza quando viene riconosciuta la capacità dello studente di proseguire gli studi sia per il profitto conseguito che per l'impegno espresso.

Nel caso di tre insufficienze gravi di cui una gravissima (voto 3) o di mediocrità diffuse non è consentita l'ammissione alla classe successiva. Concorrono al giudizio di non promozione, oltre al perdurare delle carenze accertate, il disimpegno, il comportamento non corretto, nonché l'elevato numero di assenze, ritardi e uscite anticipate non giustificate da gravi e accertate motivazioni. L'insufficienza nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva. Il Consiglio di Classe ha

discrezione nell'individuare motivazioni serie e accertate che consentono, al di là dell'esito scolastico deficitario, la sospensione di giudizio o l'ammissione alla classe successiva. Nel caso di non promozione per il secondo anno consecutivo, il Collegio Docenti delibera se offrire all'alunno la possibilità di iscriversi per la terza volta alla medesima classe, tenendo conto del parere verbalizzato dal CdC all'atto dello scrutinio finale.

La non ammissione alla classe successiva viene espressa dal CdC all'unanimità o per voto di maggioranza. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva va dettagliatamente motivato, individuando tutte le componenti che lo hanno determinato al fine di fornire un insieme coerente sia sul piano formale che nella sostanza.

Per gli studenti/esse non ammessi alla classe successiva il consiglio di classe:

- approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti;
- motiva con un giudizio globale la non ammissione alla classe successiva;
- approva i giudizi analitici nelle discipline valutate non sufficienti formulati dai singoli docenti;
- presenta tutti gli interventi didattici effettuati nelle singole discipline oggetto di insufficienze e relaziona sulle convocazioni formalmente inviate ai genitori degli alunni che hanno riportato un profitto particolarmente insufficiente o di comportamento inadeguato.
- Presenta una relazione dettagliata firmata dal Consiglio di classe.

In caso di non promozione all'esame di recupero del debito tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. In entrambi i casi (non ammissione a giugno o dopo giudizio sospeso) nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all'albo si indicherà semplicemente "Non ammesso". La documentazione inerente alla decisione valutativa del consiglio di classe sarà visionabile, in ottemperanza della decisione del garante della privacy, solo ai diretti interessati (genitori ed esercenti patria potestà). Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno contattate dal docente coordinatore di classe entro il giorno della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, i quali esiti pertanto saranno esposti all'albo solo successivamente alla comunicazione.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Nel caso in cui lo studente faccia registrare delle insufficienze non gravi (voto 4) o delle mediocrità (voto 5), nel numero massimo di tre, ferma restando la possibilità del CdC di deliberare in deroga in presenza di gravi e documentati motivi, può avere la sospensione del giudizio a giugno ed essere sottoposto a verifica entro la fine dell'anno scolastico (nella seconda decade de mese di agosto). Il CdC deve motivare le carenze e fornire indicazioni per il recupero.

L'I.I.S.S. Majorana organizza corsi estivi di recupero che lo studente può frequentare o meno. In quest'ultimo caso, la famiglia sottoscriverà una dichiarazione in cui manifesti la volontà di recupero del debito autonomo.

L'esito degli esami di accertamento del superamento del debito formativo dopo la sospensione del giudizio deve dimostrare un completo recupero delle carenze con un voto non inferiore a 6/10.

Relativamente al credito (dal terzo anno), il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio minimo del credito previsto nella relativa banda di oscillazione della TABELLA A (allegata al D. Lgs. 62/2017).

MODALITÀ DI ORIENTAMENTO

Con l'entrata in vigore del D.M. 22 dicembre 2022, n.328, sono state adottate le nuove Linee Guida per l'orientamento scolastico (2023). Attraverso l'introduzione dei moduli di orientamento (curricolari ed extracurricolari) di almeno 30 ore, le nuove figure professionali del docente tutor e del docente orientatore hanno la possibilità di strutturare percorsi che abbiano la finalità di rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, consentire agli studenti una scelta consapevole e ponderata che valorizzi i loro talenti e le loro potenzialità, contrastare la dispersione scolastica, e favorire l'accesso all'istruzione terziaria.

Attraverso l'introduzione della Piattaforma Unica per l'orientamento, punto di accesso ai servizi informativi dedicati all'orientamento, e la creazione di un E-portfolio personale delle competenze, i ragazzi e le famiglie sono accompagnati nella riflessione e nell'individuazione dei maggiori punti di forza dello studente all'interno del cammino formativo.

La riforma per l'orientamento scolastico, prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, è orientata anche a eliminare la dispersione scolastica e a costruire un sistema strutturato e coordinato di orientamento, in grado di rispondere alle indicazioni del quadro di riferimento europeo e di riconoscere le attitudini e il merito di studenti e studentesse, per aiutarli a elaborare in modo consapevole il loro progetto di vita e professionale.

Allegato n. 6 (Griglia di valutazione per l'Orientamento)

MODALITÀ DI RI-ORIENTAMENTO CLASSI PRIME

I Consigli di classe hanno il compito di individuare le situazioni di studenti delle classi prime che prefigurano un "rischio di insuccesso scolastico", dovuto alla presenza di insufficienze gravi e diffuse e a una scelta del percorso scolastico non del tutto idoneo allo sviluppo delle loro capacità e del loro progetto di vita, nonostante le azioni di recupero e di sostegno all'apprendimento messe in atto dalla scuola. Una volta individuati tali studenti attraverso il coordinatore di classe, i consigli di classe convocano le famiglie per condividere e consigliare un percorso di studi maggiormente idoneo alle loro attitudini ed interessi al fine di aggiungere l'obiettivo imprescindibile del successo formativo degli allievi.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze, che descrive e attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, è prevista al termine del primo biennio. Tale valutazione deve avvenire sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale secondo quanto definito dalle Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 18 dicembre 2006 e, che trovano applicazione con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico- tecnologico, asse storicosociale), ai sensi del DM del 22-82007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione).

Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, di cui all'allegato 1 al Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007.

Allegato n.7 (Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria)

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, BES E DSA

L'I.I.S.S. "Majorana" si propone di creare un ambiente finalizzato alla cultura dell'inclusione, dell'accoglienza e dell'integrazione rispondendo così efficacemente alle necessità di ogni alunno.

Per garantire il successo scolastico e formativo all'alunno con disabilità, BES o DSA, l'Istituto si impegna a:

- creare un ambiente accogliente in cui l'alunno possa essere supportato in modo adeguato;
- sostenere l'apprendimento, personalizzando il curriculum e sviluppando attenzione educativa per la piena integrazione sociale e culturale;
- favorire l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità della vita;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;

- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante e gli enti territoriali.

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) redige il PEI (Piano Educativo Individualizzato) all'inizio di ogni anno scolastico e dopo un periodo di osservazione, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. All'interno dell'istituzione scolastica, i Consigli di Classe, poi, sulla base delle indicazioni del GLO, elaborano e approvano i PEI tenendo conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento, individuando strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nella dimensione della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie.

Al GLO, presieduto dal Dirigente Scolastico, vi possono partecipare tutti i docenti e non soltanto gli insegnanti di sostegno e i genitori (o tutori). Ogni famiglia può portare un proprio consulente esterno al GLO che, ovviamente, non avrà nessun potere decisionale. Infine, tra le figure ammesse alla riunione, può partecipare anche il rappresentante del Gruppo Inclusione Territoriale, i docenti preposti alle attività di inclusione ed eventuali assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

Al GLO sono poi affidati gli adempimenti specifici per la personalizzazione delle ore dedicate al sostegno e per l'acquisizione di fondi necessari all'orientamento e alle competenze trasversali.

La sentenza 9795 del TAR ha disposto l'annullamento del Decreto Interministeriale n.182/2020 e dei suoi allegati, ripristinato con la sentenza n. 3196/2022 che, a sua volta, ha aggiornato quanto previsto dal D.L. 66/2017 e ha disposto un nuovo PEI.

Il nuovo PEI, secondo quanto disposto dalla normativa (DM n.153 del 01-08-23), è composto dagli allegati dei modelli PEI, dalle linee guida per la loro compilazione, dalla scheda per definire il debito di funzionamento e dalla Tabella fabbisogni.

Nel predisporre il PEI, il Consiglio di Classe indica le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale. L'alunno con disabilità è preso in carico dal Consiglio di Classe nel suo insieme, chiamato a partecipare al suo percorso educativo e formativo. Il Consiglio di classe ha accesso all'intera documentazione dell'alunno.

La redazione del nuovo PEI deve essere elaborata in base a 4 specifiche dimensioni:

- Relazione, Interazione e Socializzazione
- Comunicazione e Linguaggio
- Autonomia e Orientamento
- Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

La Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento, in particolare, è fondamentale per determinare l'assegnazione del sostegno e non solo.

La valutazione di questo punto permette di elaborare, in rapporto all'andamento della classe, una serie di programmi distinti in:

- percorsi didattici ordinari, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d'istituto;
- percorsi didattici personalizzati in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento, alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione (in questo caso, ci riferiamo ad un "PEI semplificato");
- percorsi didattici differenziati (sulla base di un "PEI differenziato").

Per quanto sopra, nel nuovo modello di PEI è inserito lo schema riepilogativo già sopra riportato:

- A. percorso ordinario;
- B. percorso personalizzato (con prove equipollenti);
- C. percorso differenziato.

Anche attraverso il PDP (Piano Didattico personalizzato) la scuola promuove pratiche inclusive e anch'esso è redatto in modo collegiale, dal Consiglio di classe, con la collaborazione degli specialisti del GLO. Il PDP è sottoscritto e condiviso dalle famiglie e permette di definire, monitorare e documentare obiettivi, strategie d'intervento e criteri di valutazione per il più completo successo

formativo dell'alunno. L'utilizzo delle metodologie e strategie più idonee, l'impiego di misure dispensative e di strumenti compensativi per DSA e BES, consentono di abbattere le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale degli alunni svantaggiati.

La scuola favorisce la partecipazione ad eventi socioculturali a carattere inclusivo, coinvolgendo gli alunni svantaggiati con il supporto del gruppo dei pari e delle figure di riferimento e promuove azioni di inclusione sociale connesse con i PCTO.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Allegato n.8 (Griglie di valutazione per obiettivi minimi o differenziati)

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN PCTO

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l'alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015. La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l'ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017

n. 62. I percorsi vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell'intera progettazione didattica, chiarendo che non possono essere considerati come un'esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. Questo modo di intendere le esperienze comporta un capovolgimento delle tradizionali modalità di insegnamento, riprogettando la didattica a partire dalle competenze trasversali così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, ossia nella definizione di un progetto concordato per la soluzione di un problema, e di impresa formativa simulata, ossia nello sviluppo di attività imprenditoriali così come effettivamente presenti nella realtà, naturalmente con l'apporto fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, centri di ricerca etc.).

Nella progettazione devono essere definiti e previsti i criteri di valutazione delle diverse competenze acquisite, tra cui decisiva quella di comprendere le caratteristiche del territorio e la definizione del proprio progetto di vita. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.

I risultati finali della valutazione operata dall'istituzione scolastica vengono sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti alla fine del quinto anno. Le esperienze operative e progettuali sviluppano infatti competenze trasversali legate anche alla motivazione della persona; è intesa anche come valutazione che deriva direttamente dall'osservazione dello studente durante lo svolgimento del percorso di PCTO e si focalizza anche sul senso di responsabilità dello studente e la capacità di gestire situazioni complesse o di relazionarsi con un pubblico di adulti. Tale valutazione di processo può essere effettuata solo da chi osserva quotidianamente lo studente in PCTO, ovvero il *tutor scolastico e/o aziendale*, che fornirà informazioni utili per la valutazione dello studente.

I percorsi di PCTO andranno valutati attraverso strumenti che guardano sia al processo che al risultato:

- l'attenzione al processo, attraverso l'osservazione strutturata, consente di attribuire valore anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente;
- la valutazione del risultato considera invece il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali individuati nel progetto formativo: quindi la valutazione è effettuata dai docenti e dal tutor interno e/o esterno.

Allegato n.9 griglia di valutazione pcto

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La DDI fornisce un utile supporto alla didattica solo per quei soggetti certificati fragili da strutture sanitarie e impossibilitati alla frequenza fisica come da normativa vigente e per mettere in atto, in casi eccezionali, interventi di personalizzazione dei percorsi formativi degli studenti, superando i vincoli organizzativi e logistici presenti sul territorio, quali quelli legati all'insufficienza dei mezzi di trasporto che collegano la scuola con i diversi bacini di utenza.

Attraverso la DDI è, infatti, possibile:

- raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità remota;
- lavorare senza spostarsi da casa superando le difficoltà degli spostamenti a causa di limitazione dei trasporti;
- diversificare l'offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;
- personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.

La didattica online presuppone sempre la somministrazione e la valutazione di verifiche atte a comprovare quanto gli studenti elaborano, in forma scritta e/o orale.